

**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3232/3305  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [paola.fioroni@alumbria.it](mailto:paola.fioroni@alumbria.it)

Consigliere

Paola Fioroni (Lega Umbria)

Perugia, li 10.01.2022

Prot. 188

APPROVATI

Al Presidente della II Commissione consiliare

Valerio Mancini

Emendamenti aggiuntivi all'atto n. 1010 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo Unico in materia di commercio)”.

- Dopo l'articolo 4 dell'atto n. 1010 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis

(Integrazione all'articolo 22 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2014 le parole: “L'apertura” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto all'articolo 22 bis, l'apertura”.

Art. 4 ter

(Integrazione alla l.r. 10/2014)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:


Art. 22 bis

(Aree tutelate)

1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.

2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.

3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.



**Consigliere**

**Paola Fioroni (Lega Umbria)**

4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

#### Art. 4 quater

(Integrazioni all'articolo 33 della l.r. 14/2010)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010 sono inseriti i seguenti:

1 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.

1 ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.”.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

I presenti emendamenti rispondono all'esigenza di inserire nel testo della l.r. 10/2014 una disposizione attuativa che renda concretamente applicabile il principio generale previsto nell'articolato dell'atto n. 1010, introdotto all'articolo 2 della stessa l.r. 10/2014, riferibile all'esercizio del controllo preventivo e successivo sulle attività commerciali a garanzia dei motivi di interesse generale, anch'essi introdotti nella l.r. 10/2014 con l'atto n. 1010.

Sembra infatti opportuno dal punto di vista normativo inserire, una specifica disposizione attuativa, affinché l'attività di controllo sull'esercizio del commercio possa essere concretamente eseguibile considerato che, in sostanza, l'unica modalità per effettuare detto controllo consta, da un lato, nel prevedere la possibilità per i Comuni, nell'ambito della loro attività di programmazione, di individuare determinate aree sensibili oggetto di maggiore tutela proprio nel rispetto dei citati motivi di interesse generale e, dall'altro, nello stabilire che in relazione a tali aree gli esercizi di vicinato e le piccole strutture di vendita, per le quali attualmente la l.r. 10/2014 prevede solo la SCIA quale



**Consigliere**

**Paola Fioroni (Lega Umbria)**

unica condizione di avvio della relativa attività, debbano invece richiedere l'autorizzazione.

Detto titolo abilitativo autorizzatorio, previsto in tali casi anche dalla normativa statale, consente infatti di effettuare un concreto controllo preventivo in ordine all'attività commerciale che si intende avviare, ma consente anche l'esercizio di un controllo successivo a fronte dell'obbligo per gli esercenti di rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, prescrizioni previste proprio a garanzia dei motivi di interesse generale previamente individuati in ordine all'area ove insiste l'attività commerciale autorizzata.

Questi emendamenti, pertanto, nell'ottica di consentire ai Comuni il controllo preventivo e successivo sopra citato, prevedono la necessità di richiedere l'autorizzazione da parte dei piccoli esercizi commerciali che intendano avviare la loro attività nelle aree tutelate, come indicate dai Comuni nella loro attività di programmazione. Inoltre, sempre a tutela delle aree sensibili, prevedono anche la possibilità per i Comuni di stabilire limiti di distanza per le attività commerciali che insistono su dette aree, per motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare il disturbo della quiete pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano.

A fronte delle nuove previsioni vengono poi adeguate le disposizioni sanzionatorie al fine di prevedere conseguenze sanzionatorie per chi avvia le suindicate attività commerciali senza il previsto titolo abilitativo ovvero viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Si tratta di emendamenti privi di effetti di natura finanziaria sul bilancio regionale.

Il Consigliere

**Paola Fioroni**

Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Presidente

APPROVATO

Perugia, 18 novembre 2021

Prot. n. 7067  
18-11-2021

**Al Presidente della II Commissione consiliare**


**Valerio Mancini**

**OGGETTO: comunicazione di sostituzione dell'emendamento all'Atto n. 1010 protocollato in data 22/10/2021**


Il sottoscritto comunica al Presidente della II Commissione che il precedente emendamento aggiuntivo all'Atto n. 1010, a mia firma, protocollato in data 22 ottobre 2021, viene sostituito dal nuovo emendamento aggiuntivo depositato al Protocollo, insieme alla presente comunicazione, in data 18 novembre 2021.

Il Consigliere regionale

Stefano Pastorelli



PASTORELLI  
STEFANO  
Regione  
Umbria -  
Assemblea  
Legislativa  
Consigliere  
regionale  
18.11.2021  
12:04:24  
GMT+00:00



Gruppo assembleare  
Lega Umbria  
Il Presidente

Perugia, lì 18 novembre 2021

Al Presidente della II Commissione consiliare

Valerio Mancini

**Emendamento aggiuntivo all'atto n. 1010 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo Unico in materia di commercio)”.**

- Dopo l'articolo 4 dell'atto n. 1010 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis  
(Integrazioni all'articolo 49 della l.r. 10/2014)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:

6 bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, <sup>con rispetto delle</sup> ~~ma in questo caso~~ <sup>normative</sup> ~~si applica la disciplina~~ in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6 ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6 bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.”.

Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Presidente

### Relazioni illustrativa

Dopo gli eventi relativi e conseguenti ad un'indagine di polizia giudiziaria condotta circa cinque anni fa nel settore dell'organizzazione di fiere e mercati specializzati, con esiti negativi, i quali però comportarono la chiusura di un consorzio e di una società che gestivano questo tipo di manifestazioni commerciali, attualmente in Umbria non sono più presenti consorzi o cooperative specializzate nel settore di riferimento.

Nel particolare periodo storico che stiamo attraversando anche nella regione Umbria, sebbene le fiere siano autorizzate con Decreto Legge, spesso le planimetrie degli spazi adibiti alle stesse risultano obsolete e/o inadeguate a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del Covid-19 da parte dei Comuni, competenti nell'attuazione normativa, vigilanza e controllo.

Pertanto molti Comuni si trovano costretti a decidere di cancellare un evento piuttosto che stanziare fondi per ricollocarlo diversamente.

Questa particolare situazione rischia di compromettere la sopravvivenza di tutto il comparto fieristico umbro, già ampiamente penalizzato dalle chiusure durante l'emergenza sanitaria.

L'obiettivo della modificazione della norma in oggetto è quello di aprire la stessa ai soggetti privati ai fini della valorizzazione e promozione di tali eventi fieristici, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione a soggetti terzi; ciò permetterebbe al Comune in cui si svolge una fiera, di mantenerne il controllo, delegando a terzi organizzazione e gestione, in particolare ciò che concerne gli aggiustamenti e sistemazione degli spazi necessari a garantirne la sicurezza, anche sanitaria.

La scelta dei Comuni verrebbe attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.


Per i motivi di cui sopra, si ritiene che la suddetta proposta emendativa, così come illustrata, sia di rilevante importanza nell'attuale periodo storico e ben calibrata al fine di salvaguardare efficacemente l'effettiva valorizzazione e promozione degli eventi di cui sopra, tramite l'introduzione delle imprese specializzate nella realizzazione di fiere e mercati tra i soggetti che possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni, applicando la disciplina in materia di contratti pubblici.


Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
**Il Presidente**

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge, come spiegato e argomentato nella relazione illustrativa, contiene una disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

  
Stefano Pastorelli



PASTORELLI  
STEFANO  
Regione  
Umbria -  
Assemblea  
Legislativa  
Consigliere  
regionale  
18.11.2021  
12:06:01  
GMT+00:00